

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28 e D.Lgs. 151/01

ALLEGATO 17



SAN GINESE RECUPERI s.r.l.

Revisione 1: del 14/03/2013

Datore di Lavoro/RSPP
Riccardo Santini

.....

E' severamente vietata la riproduzione parziale e/o integrale del documento senza espressa autorizzazione del Datore di Lavoro, il quale si riserva ogni azione nei confronti dei trasgressori.

In collaborazione con:

Cognome e Nome	Firma
Medico competente: Gaddo Gaddi	

Per avvenuta consultazione:

Cognome e Nome	Firma
RLS:	

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l'approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati

INDICE

- 1. Introduzione**
- 2. Natura dell'attività lavorativa**
- 3. Criteri per la valutazione del rischio**
 - 3.1. Processo di valutazione dei rischi**
- 4. Descrizione dei fattori di rischio per la gravidanza**
- 5. Valutazione del rischio all'interno dell'attività ed individuazione delle misure di protezione e di prevenzione**
- 6. Conclusioni**

1. INTRODUZIONE

La tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è un diritto garantito dalla Costituzione e da numerose leggi; questo diritto si applica a chiunque lavori e per garantirlo occorre valutare tutti i fattori di rischio a cui sono esposti i soggetti. Nell'effettuare questa valutazione bisogna tenere presente che esistono specificità biologiche e caratteristiche anatomiche e fisiologiche diverse tra gli individui, per cui i diversi fattori di rischio possono provocare conseguenze e danni diversi a seconda dell'individuo esposto. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve infatti tenere conto anche delle lavoratrici in stato di gravidanza, così come riportato nell'art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e nel D.Lgs. 151/01.

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000:

“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

2. NATURA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La società si occupa del prelievo presso le aziende cliente dei rifiuti di lavorazione, che vengono accettati dall'impresa come materia prima secondaria.

La ditta seleziona il tipo di merce in entrata in base alla qualità, al colore, ec.. e poi la ricompatta in presse per tipologia omogenea.

Le presse saranno poi rivendute ai clienti.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

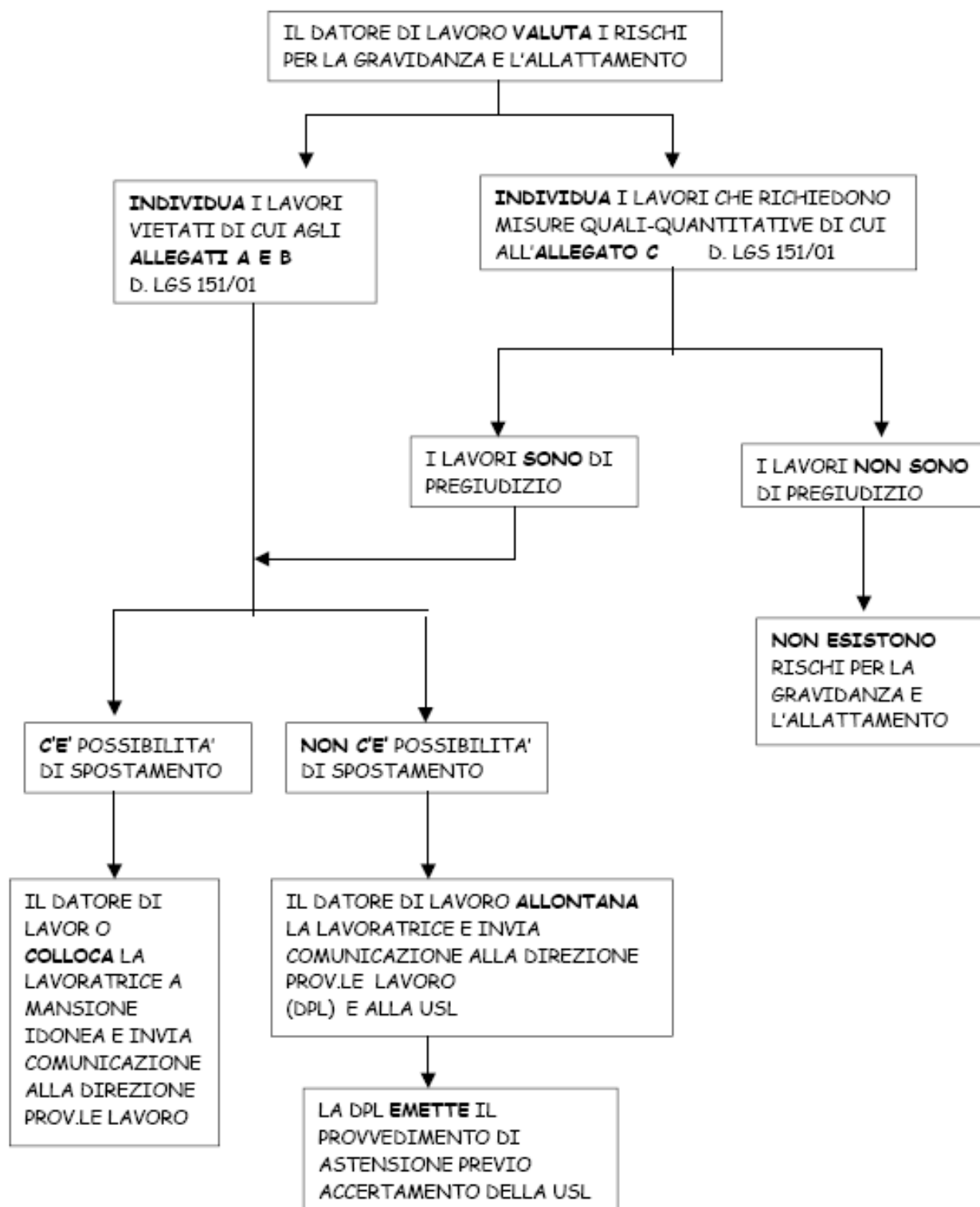
Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica); una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza.

2.1. PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



3. DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA GRAVIDANZA

Ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico n. 151 del 26/03/2001 è vietato adibire le lavoratrici al trasporto di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nell'allegato A del sopra citato Testo Unico "*Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art. 7*".

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B del sopra citato Testo Unico, "*Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro*".

E' vietato adibire le lavoratrici madri al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 6:00 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento del 1°anno del bambino.

Vengono di seguito sinteticamente descritti i potenziali fattori di rischio per la gravidanza, da analizzare caso per caso all'interno dell'attività lavorativa.

FATTORI FISICI:

- **RUMORE**

Comunemente definito come suono non desiderato, può provocare, in caso di esposizione prolungata a livelli maggiori di 80 dBA, una riduzione di crescita del feto e quindi un minor peso alla nascita.

Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (Lep,d)
 - Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (Lep,d).
- (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)

- **RADIAZIONI IONIZZANTI**

Le radiazioni ionizzanti sono considerate tra i fattori di lavoro faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 e allegato A, L'esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti può provocare la sterilità, facilitare l'aborto e aumentare la possibilità di malformazioni e tumori nei figli.

- **VIBRAZIONI**

I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni sono vietati durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Possono provocare irregolarità dei cicli mestruali, con conseguente diminuzione della fertilità, aumento delle minacce di aborto

- **MICROCLIMA**

Un'esposizione abituale ad elevate temperature può aumentare la possibilità di aborti spontanei

FATTORI CHIMICI:

Molti studi evidenziano una correlazione tra l'esposizione occupazionale a solventi organici e gas anestetici di lavoratrici in gravidanza, con il verificarsi di aborti spontanei.

L'esposizione a metalli, in particolar modo, al piombo e mercurio può agire sia sull'uomo che sulla donna anche prima del concepimento, provocare aborti, malformazioni congenite e paralisi cerebrali.

FATTORI BIOLOGICI:

Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa, gli effetti di una malattia possono essere:

- un aggravamento della malattia infettiva;
- ripercussioni sfavorevoli sull'andamento della gravidanza

Il rischio di contaminazione infettiva deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della natura, del grado e della durata dell'esposizione.

FATTORI ORGANIZZATIVI:

- **POSTURE DI LAVORO**

Per postura di lavoro si intende il complesso e la sequenza degli atteggiamenti che il corpo assume per lo svolgimento di un determinato compito lavorativo.

Le posizioni fisse obbligate, sia sedute che erette, per lunghi periodi, possono determinare un'accentuazione di patologie già frequenti in questo periodo.

I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, sono vietati durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.

Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.

Per **“carico”** si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.

Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1.

FATICA VISIVA:

Il sovraccarico visivo o affaticamento visivo può essere determinato da un impegno continuativo e prolungato in operazioni che richiedono una visione ravvicinata o anche da condizioni scorrette di illuminazione.

STRESS:

Negli ambienti di lavoro, il termine può essere applicato ad una serie di condizioni ambientali obiettive e ad altre legate all'organizzazione del lavoro e alle relazioni umane, quindi più soggettive.

Dai dati finora disponibili, risulta che lo stress è una delle condizioni ambientali da prendere in considerazione nella valutazione del rischio lavorativo.

Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici.

TOSSICI DA ABUSO PERSONALE:

Alcool, fumo di sigarette e droghe (cocaina, eroina, psicofarmaci). Bisogna ricordare che possono causare dei problemi durante la gravidanza e al nascituro.

UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI E APPARECCHIATURE DA UFFICIO:

La maggioranza degli studi epidemiologici suggerisce la non associazione tra lavoro con videoterminale e aborto spontaneo, malformazioni congenite o ritardo della crescita fetale.

Il lavoro con videoterminale appare pertanto del tutto compatibile con lo stato di gestazione. E' possibile e consigliabile tuttavia aumentare il numero e la durata delle interruzioni, in applicazione all'art. 175 del D.Lgs. 81/08.

Numerosi studi, hanno inoltre evidenziato, che nelle normali condizioni d'uso (dalla stampa di documenti con Personal Computer all'uso di fotocopiatrici presso centri di fotocopie) l'utilizzo di stampanti laser o fotocopiatrici non è in grado di determinare l'insorgenza di effetti biologici negativi per gli utilizzatori.

E' opportuno comunque, per favorire la dispersione delle minime quantità di inquinanti che vengono prodotte durante l'esecuzione di fotocopie, che le macchine siano collocate in ambienti soggetti ad adeguati ricambi di aria (naturale o artificiale) ed è consigliabile, per prevenire anche il minimo contatto cutaneo con agenti chimici, che gli operatori nel corso degli interventi di sostituzione dei toner utilizzino guanti in materiale plastico (ad es. vinile, polietilene, ecc).

Si ritiene opportuno, pertanto, che la lavoratrice in stato di gestazione non sia esposta a tale prodotto chimico.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA' ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE

Si riporta di seguito un elenco delle mansioni all'interno della Ditta, in cui alla data odierna sono impiegate donne, con l'evidenza dei lavori faticosi pericolosi e insalubri e/o agenti e condizioni di lavoro di cui agli art. 7 e 8 del D.Lgs. 151/01. Si rimanda comunque al Documento di valutazione dei rischi generale per un maggiore dettaglio dei rischi presenti in quelle mansioni a cui è adibito personale femminile.

Mansione	Descrizione del Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione
Impiegata amministrativa	FATICA VISIVA	Basso	Intensificazione delle pause
	STRESS	Basso	-
	UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI E APPARECCHIATURE DA UFFICIO:	Basso	Divieto di eseguire il cambio dei toner

5. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda la mansione di Impiegata non si evidenziano particolari situazioni di rischio e pertanto non si ritiene necessario attuare alcuna specifica misura di prevenzione se non misure di tutela generali e cioè:

- Evitare la sostituzione del toner o utilizzo di guanti usa e getta durante la sostituzione del toner;
- Favorire la lavoratrice con maggiore flessibilità di orario;
- Aumento delle pause lavorative dopo periodi di tempo continuativi al videoterminale;
- Evitare la movimentazione manuale dei carichi.

Tale valutazione dovrà essere rivista, qualora cambino le situazioni sopra riportate e prima di adibire una lavoratrice ad una mansione diversa da quelle attualmente riportate al paragrafo 5.

La completa e corretta applicazione delle misure preventive e protettive contenute nel presente documento garantiscono un livello di **rischio residuo accettabile**.

Le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto all'art. 1 del Decreto 645/1996, DEVONO INFORMARE IL DATORE DI LAVORO DEL PROPRIO STATO comunicandolo al medico competente e/o al Datore di Lavoro.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

**ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7**

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

**ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7**

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

**ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11****A. Agenti.**

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.